



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Massimo De Luca, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al n. 2873/2017 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 13.04.2017

da

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dall'Avv. **FABIANI FRANCO**, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. FRANCESCA AGOSTINELLI in CORNUDA

- parte attrice -

contro

VENETO BANCA SPA,

contumace



VENETO BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,

C.F. 00208740266, in persona dei commissari liquidatori Prof.ssa Avv. Giuliana Scognamiglio e Avv. Alessandro Leproux,

(estromessa con ordinanza 20.3.2018)

rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Pavan, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Treviso,

INTESA SANPAOLO S.P.A., C.F. 00799960158, in persona del Procuratore Speciale Dott. Marco Minuto,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Fabiano Chiappini in Treviso

- parti convenute -

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni di parte attrice:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

In via preliminare:



accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Veneto Banca S.p.a. in L.C.A. e conseguentemente dichiararne la estromissione dal giudizio a spese compensate.

Nel merito:

Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, dalla prima contabile prodotta in atti sino alla data dell'11 luglio 2007 e dal 01 gennaio 2014 in poi, nonché, dalla prima contabile prodotta in atti sino alla data dell'11 luglio 2007, in assenza di relativa idonea pattuizione, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 e per spese di chiusura periodica del conto nonché altresì, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti, dell'addebito di somme per Commissioni e riconosciuti gli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB ed al saggio convenzionale a far data dall'11 luglio 2007, per l'effetto, condannare Intesa Sanpaolo S.p.a. a riaccreditare sul conto della attrice la somma di € 89.007,24, come risultante dalla esperita istruttoria (si veda in particolare l'importo evidenziato dal C.T.U. a pag. 14 della perizia depositata in atti) in risposta al quesito peritale formulato, con valuta corrispondente alla data dell'ultimo estratto conto in atti (30 settembre 2015), ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra.



Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo, nel caso di condanna al pagamento per conto chiuso nelle more del giudizio.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.

Conclusioni di parte convenuta:

In via pregiudiziale di rito:

1. accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità della domanda di restituzione proposta dell’attrice per la mancata individuazione dei fatti costitutivi dell’azione e, per l’effetto, rigettare la medesima domanda;

2. accertare e dichiarare la nullità della domanda di restituzione o pagamento dei maggiori interessi attivi sui nuovi saldi ricalcolati, per la mancata indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e, per l’effetto, rigettare le medesime domande;

Nel merito, in via preliminare:

3. rigettarsi, perché prescritte, le domande proposte dalla ██



relative a pagamenti contabilizzati sul conto dedotto in data anteriore al 01.06.2006 e, in ogni caso, rigettarsi le domande attoree nei limiti dell'eccezione di prescrizione;

4. rigettarsi perché prescritte ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4), c.c., le domande relative ad interessi maturati in data antecedente al 13.04.2012 o riferibili a saldi attivi contabilizzati prima del 13.04.2012, ovvero relative a maggiori competenze derivanti dalla riconduzione della valuta degli accrediti alla data di operazione per il periodo antecedente al 13.04.2012;

5. in ogni caso, rigettarsi, in quanto prescritte, le domande relative agli interessi sugli importi dichiarati a credito con riferimento al periodo antecedente al 13.04.2012;

6. rigettarsi la formulata domanda di ripetizione atteso che i pagamenti riconducibili agli addebiti contestati costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.;

Nel merito:

7. rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte, per i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, perché inammissibili, infondate e non provate;

8. applicarsi in via sostitutiva, sino all'11.07.2007, i criteri sostitutivi di cui all'art. 5 l. 154/1992 e all'art. 117 d.lgs. 385/1993;

In via subordinata:

9. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande



attoree di accertamento della nullità dei contratti relativi al rapporto dedotto, ovvero ai rapporti dedotti, o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, applicare, sulle somme a debito per la correntista [REDACTED] con riferimento ai conti dedotti, il tasso nominale massimo dei Bot annuali dalla data di apertura dei conti alla data di prima stipulazione dei tassi convenzionali, ovvero sino alla fine dei rapporti; in subordine, applicare il tasso nominale minimo dei Bot annuali; in via di ulteriore subordine, applicare gli interessi al tasso legale pro tempore vigente;

10. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di nullità, anche parziale, del contratto relativo ai rapporti dedotti o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, dichiararsi comunque la compensazione tra l'importo eventualmente da restituire alla società attrice con le somme dovute dalla [REDACTED], anche a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., per il residuo saldo passivo del conto n. [REDACTED] e degli altri rapporti dedotti.

In ogni caso:

11. spese, diritti ed onorari di lite rifiuti.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 13.04.2017, la società [REDACTED] ha convenuto in giudizio Veneto Banca S.p.A., esponendo di aver acceso presso l'agenzia di Borgomanero dell'allora Banca Popolare di Intra un rapporto di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n. [REDACTED], tuttora in essere.



L'attrice censurava la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'addebito di spese fisse di chiusura trimestrale e di interessi bancari superiori a quelli legali ed a quelli di cui all'art. 117 d.lgs. 385/1993 dal 1.01.1994 in assenza di valida pattuizione (almeno sino al 11.07.2007), l'addebito di interessi debitori conteggiati su un montante composto anche dai precedenti addebiti illegittimi, l'applicazione della commissione di massimo scoperto, in assenza di valida previsione contrattuale e sosteneva di vantare il diritto alla restituzione (mediante riaccredito sul conto o pagamento) dei seguenti importi: Euro 28.840,96, per interessi anatocistici; Euro 1.674,45, per spese fisse di chiusura; Euro 26.196,76, per interessi ultralegali e per interessi creditori, ricalcolati sino all'11.07.2007; Euro 11.832,29, per commissioni di massimo scoperto.

Veneto Banca S.p.A. non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 5.10.2017, il Giudice, rilevato che la convenuta aveva perso la capacità processuale, poiché con il D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, poi convertito con Legge n. 121 del 31 luglio 2017, era stato dato avvio alla liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A., dichiarava l'interruzione del giudizio.

La società ██████████, in data 25.10.2017, notificava atto di citazione in riassunzione nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. in L.c.a..

Intesa Sanpaolo si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto di ripetere tutte le somme addebitate sul conto corrente intestato alla ██████████ ██████████ pagate in data anteriore al 1.06.2006, la prescrizione (quinquennale) del diritto al pagamento degli interessi creditori maturati in data



anteriore al 13.04.2012, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., la legittimità dell'anatocismo degli interessi a far data dal 1 luglio 2000, per effetto dell'adeguamento del contratto alle previsioni di cui all'art. 120 d.lgs. 385/1993 e all'art. 7 della delibera CICR 9.02.2000 e, in ogni caso, dall'11.07.2007, per l'esistenza di una specifica previsione contrattuale, la legittimità dell'addebito delle CMS e delle spese di liquidazione dall'11.07.2007, anch'esse espressamente contemplate dal contratto sottoscritto in pari data.

Si costituiva in giudizio Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., in persona dei commissari liquidatori, eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, stante l'intervenuta cessione a ISP dei rapporti inerenti la raccolta diretta ivi incluso il contratto di conto corrente in essere con l'attrice (art. 3.1.2 del contratto di cessione del 26.06.2017) e, in ogni caso, l'improcedibilità e/o inammissibilità e/o improseguibilità di ogni domanda proposta nei confronti di Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., ai sensi dell'art. 83 d.lgs. 385/1993, e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande attoree.

All'udienza del 28.02.2018, il G.I. ha disposto l'estromissione di Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., ai sensi dell'art. 111 c.p.c., concedendo i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c..

La causa è stata istruita con l'espletamento di CTU contabile e all'udienza dell'11.04.2019, le parti precisavano le conclusioni. Il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.



2. Giova, innanzitutto, precisare come non rivesta alcuna rilevanza la mancata contestazione degli estratti conto da parte dell'attrice nel corso del rapporto (infatti, *“l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque su situazione illecita”*, come ribadito, da ultimo, anche da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009).

3. L'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, per essere il conto corrente ancora acceso, formulata dalla convenuta Intesa è infondata e deve essere rigettata.

La domanda di ripetizione di indebito nel caso di rapporto di conto ancora in essere è configurabile nel senso che la richiesta di condanna alla restituzione di quanto contestato determina il riaccredito in conto delle somme illegittimamente addebitate, da cui deriva un corrispondente diverso saldo, che il correntista ha diritto di avere a disposizione immediatamente ex art. 1852 c.c..

Con l'ordinanza n.21646/2018 la Corte di Cassazione, ha confermato, accogliendo il ricorso della correntista, la ammissibilità della domanda di accertamento svolta su conto aperto, in quanto di interesse del soggetto che la propone, così statuendo: *“Ciò posto, la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito che ha disatteso la domanda di accertamento delle nullità contrattuali e di rideterminazione del saldo sul presupposto della loro strumentalità rispetto alla domanda di ripetizione (a sua volta non accoglibile in ragione della mancata evidenza di versamenti solutori) — non merita condivisione. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, infatti, il correntista, in una situazione quale quella in esame — contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui*



eseguite ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice... La Corte di appello avrebbe dovuto quindi comunque statuire sul merito delle domande di accertamento proposte, giacché l'acclarata insussistenza di rimesse solutorie non escludeva un interesse della correntista rispetto alle pronunce invocate.”.

La stessa sentenza della S.C. a SS.UU. n. 24418/10 in tema di conto corrente bancario precisa che la domanda tesa alla restituzione di quanto addebitato in conto per i titoli contestati è esercitabile sia nel caso in cui sia intervenuta la estinzione del conto, sia in pendenza e vigenza dello stesso, concretizzandosi e coincidendo, in quest'ultimo caso, la richiesta di ripetizione con la rettifica del saldo da eseguirsi mediante pagamento in conto di quanto risultante a credito del correntista.



Per queste ragioni la domanda nel caso di rapporto di conto ancora in essere è certamente esperibile e la richiesta di condanna alla restituzione di quanto contestato corrisponde e si realizza con il riaccredito in conto del corrispondente importo

4. Parte convenuta ha, poi, eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attrice, dato che quest'ultima non ha prodotto in giudizio gli estratti conto, dai quali si potessero evincere gli addebiti contestati e i successivi pagamenti da restituire, ma unicamente conti scalari e documenti di sintesi trimestrali di calcolo degli interessi.

Anche tale eccezione è infondata.

Il CTU non ha effettuato un ricalcolo con modalità sintetica, bensì un ricalcolo con modalità c.d. analitica, operazione tecnicamente possibile sia con gli estratti conto analitici, sia con gli estratti scalari prodotti dall'attrice, i quali non devono essere confusi coi meri prospetti riassuntivi.

Gli estratti scalari sono i prospetti, elaborati dalla banca e poi trasmessi al correntista, in cui sono elencati i singoli saldi giornalieri del conto in ordine di data di valuta (la cui funzione è proprio il calcolo degli interessi). La banca, per elaborare gli scalari, considera tutte le operazioni aventi eguale data di valuta e calcola quindi il saldo del conto giorno per giorno. I numeri debitori indicati nello scalare sono costituiti dal prodotto del saldo ad una certa data moltiplicato per il numero di giorni per i quali il conto ha mantenuto quel saldo. Va da sé, quindi, che il saldo giornaliero espresso dagli scalari deve essere identico al saldo per valuta ritraibile dagli estratti conto (ciò, evidentemente, a condizione che la banca



stessa non affermi, venendo *contra factum proprium*, di aver commesso degli errori nel momento in cui elaborò gli scalari).

Dato che il metodo analitico prevede la rideterminazione del saldo giornaliero corretto, non vi è dubbio che tale rideterminazione possa essere fatta anche con i soli estratti scalari (anche se non coi soli prospetti riassuntivi). Non vi è quindi prova alcuna (che sarebbe stato onere della banca fornire) che il calcolo effettuato con i soli scalari non sia corretto ed identico ad un calcolo eseguito con gli estratti conto. Risulta in tal modo soddisfatta la condizione, richiesta da parte della giurisprudenza, che il ricalcolo venga effettuato sullo “*importo capitale per giorno esatto di valuta*” (v. Corte App. Venezia sent. n. 1819/2013).

A diverse conclusioni si dovrebbe giungere solo laddove si ponesse anche la necessità di modificare la data di valuta delle singole operazioni: in quel caso è evidente che i saldi giornalieri risultanti dagli scalari non sarebbero più corretti ed andrebbero quindi ricalcolati; per fare ciò si renderebbe necessario l'estratto conto analitico, al fine di modificare per l'appunto la valuta di ogni operazione. Ciò non è però nel caso di specie, non essendo neppure stata contestata la correttezza delle valute.

5. Venendo al merito della controversia osserva questo Giudice che quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la prassi va ritenuta illegittima. Infatti, l'art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico. La Suprema



Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la Sentenza Sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente, il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità ha registrato costanti conferme, con l'avallo, infine, anche delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

In particolare, va chiarito quale debba essere il concetto di uso normativo e uso negoziale. Comune ad entrambe le fattispecie è la ricorrenza di una prassi negoziale nell'attività economica, solo che mentre l'uso normativo è percepito quale una norma giuridica, vincolante anche se non conosciuta, l'uso negoziale è presunto integrare la volontà delle parti. Seppur noto l'orientamento contrario al riguardo, si ritiene che l'uso normativo si distingua dall'uso negoziale per il fatto di essere accompagnato dall'*opinio juris ac necessitatis*, ovvero dalla convinzione dei consociati che seguono la consuetudine di rispettare un precetto giuridico già esistente o che dovrebbe far parte dell'ordinamento: giacché, seguendo la tesi contraria, pare divenire ancora più labile il confine tra uso normativo ed uso negoziale, considerato che, anche in questo secondo caso, i consociati seguono la consuetudine convinti non solo che la stessa rientri nel contenuto negoziale pattuito, ma altresì che lo stesso sia conforme a diritto.

Orbene, "salvare" la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale sulla base del richiamo agli usi operato dall'art. 1283 c.c. significa necessariamente individuare uno specifico uso normativo avente proprio il contenuto della clausola *de qua* ovvero contenuto più ampio, ma tale da poterlo



ricomprensione. Nell'epocale svolta giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, invece, rilevato come la giurisprudenza che fino ad allora si era occupata del tema non aveva *“affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti”* (testualmente Cass. n. 2374/1999 in motivazione). Detta verifica avrebbe, invero, condotto ad escludere l'esistenza di un uso normativo dal contenuto esposto prima del 1952, quando entrarono in vigore le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI.

Infine, va rilevato come non pare sussistere nelle fattispecie analoghe a quella in esame neppure quell'elemento soggettivo che si è ritenuto presupposto della consuetudine: ovvero, la convinzione di (entrambi) i consociati di rispettare una clausola contrattuale in quanto giuridicamente imposta dall'ordinamento. E ciò non tanto perché, se imposizione normativa fosse stata, non vi sarebbe stato bisogno di inserirla in tutti i contratti di conto corrente, giacché detta prassi può anche rispondere all'esigenza ormai imposta alle banche di rendere il più possibile trasparente la regolamentazione dei rapporti coi clienti; ma, piuttosto, perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca, né tantomeno da parte del cliente, pare esservi stato mai quell'atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura *l'opinio juris ac necessitatis*, che *“non è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi, in concreto ineludibile se si vuol porre in essere un certo tipo di rapporti, perché richiesta da uno dei contraenti*



mediante clausole uniformi e predisposte. Deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare un regola (...). E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore” (testualmente in motivazione Cass. n. 12507/1999).

Va, *ad abundantiam*, rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito *in parte qua* da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000).

Peraltro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può essere considerata legittima, nel caso di specie, nemmeno con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, non essendo stata provata dalla Banca né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dell'istituto di credito alla nuova normativa in materia di anatocismo né l'intervenuta approvazione specifica della variazione da parte della correntista, intervenuta solo in data 11.7.2007 come accertato dal CTU.

Infatti, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale costituisce nuova condizione contrattuale che comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e che, pertanto, deve essere approvata specificatamente dalla clientela, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000; il giudizio comparativo tra vecchie e nuove clausole, del resto, deve essere svolto tenendo conto degli effetti concreti che esse determinavano per il correntista.



Pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati al cliente non può che essere dichiarata illegittima anche con riferimento al periodo successivo a luglio 2000 e fino a luglio 2007.

Accertata la nullità della predetta clausola, va verificato se, comunque, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una periodicità diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.

Ritiene questo Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale *“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione”*.

Nella perizia depositata il CTU ha evidenziato che solo a far data dall'11 luglio 2007 risulta in atti una pattuizione della condizione peggiorativa applicata dalla banca in punto capitalizzazione trimestrale ed ha arrestato a tale data la esclusione dell'anatocismo sul conto di cui è causa, salvo poi riprendere la esclusione de quo a far data dall'1 gennaio 2014 e sino all'ultima contabile in atti, a motivo della dichiarata illegittimità della capitalizzazione proclamata dal Decreto di Stabilità del 2013.

Il CTU è così pervenuto ad una quantificazione di tale indebito, unitamente al ricalcolo degli interessi debitori al tasso ultralegale non pattuito, nella misura di € 66.005,78.



6. Il CTU ha riscontrato nella intercorsa pattuizione delle Commissioni di massimo scoperto all'interno documento dell'11 luglio 2007 la inefficacia per indeterminatezza di detta pattuizione per esserne stata indicata la sola misura percentuale, tale per cui nell'eseguita perizia ne ha escluso ogni addebito.

Dal prospetto di calcolo allegato alla perizia, risulta che sul conto corrente n. [REDACTED] sono state addebitate complessivamente CMS per Euro 11.372,28, che risultano indebite.

La relazione del CTU annovera tra gli indebiti anche competenze, quali la CSA (commissione servizio affidamento, quantificata in complessivi Euro 25.318,88), la CIV (commissione istruttoria veloce, quantificata in Euro 460,00) e la CFF (commissione fuori fido, Euro 211.75), che non sono oggetto delle domande e delle contestazioni attoree.

La [REDACTED] ha contestato esclusivamente la legittimità degli Addebiti per CMS (commissione di massimo scoperto), che, dal prospetto di calcolo allegato, risultano di importo pari a complessivi Euro 11.372,28.

CMS, CSA, CIV e CFF sono commissioni diverse, con differenti presupposti di applicazione e criteri di calcolo.

Posto che le domande attoree inequivocabilmente si riferiscono solo alla CMS, non è possibile l'espunzione dal saldo del conto delle altre tipologie di commissioni, che non sono oggetto di alcuna censura né di alcuna richiesta da parte dell'attrice.



7. In definitiva dall'analisi del CTU è stata appurata la presenza di interessi anatocistici, conseguenza quindi della operata pratica di capitalizzazione trimestrale e l'impatto dei maggiori addebiti per interessi ultralegali, CMS e spese.

E' stata eseguita anche la verifica dell'impatto della prescrizione, che ha consentito di individuare la misura del credito attoreo prescritto, pari a complessivi € 6.629,82.

Il CTU a pag. 7 della propria perizia ha individuato in € 39.037,39 la somma complessiva addebitata dalla banca a titolo di commissioni e spese ed in € 27.989,34 la quota indebita riferita a tali titoli l'indebito operato dalla banca (la differenza pari al ad € 11.049,05 è rappresentata da quanto, correttamente, era ed è dovuto dalla correntista per i medesimi titoli).

Ora, giacchè le somme – indicate dal CTU a pag. 230 del suo prospetto di ricalcolo – riferita alle sole CMS ed alle sole spese di tenuta conto ammontano, rispettivamente, ad € 11.372,28 e ad € 1.674,48, è evidente che – per mera differenza – sottraendo detti importi alla somma di € 27.989,34 si ottiene l'importo riferito a CFF, CIV e CSA: € 14.942,58.

Detto importo, corrispondente a voci non contestate, non sarà dovuto alla attrice all'esito della presente causa.

Alcun problema infine si pone in punto prescrizione dal momento che tali addebiti sono stati operati dalla banca in data successiva al dies a quo del 01 giugno 2006.



Il CTU ha, poi, quantificato in € 1.641,93 quanto dovuto dalla banca a titolo di maggiori interessi attivi.

Conclusivamente, all'importo di € 89.007,24, individuato quale indebitato operato dalla banca al netto della prescrizione, andrà dedotto l'importo di € 14.942,58 per Commissioni non oggetto di domanda, e pertanto la convenuta dovrà essere condannata al riaccredito in conto della minore somma di € 74.064,66 ed il saldo del conto corrente alla data del 30 settembre 2015 avrebbe dovuto presentare un saldo attivo per € 57.616,26 e non già passivo per € - 16.448,40.

Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza e anche le spese di CTU vanno poste a carico della convenuta.

P. Q. M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

- 1) Accerta e dichiara che la convenuta è tenuta al **riaccredito nel conto corrente dell'attrice della somma di € 74.064,66** per addebiti illegittimi operati a titolo di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, di spese fisse di chiusura, e per interessi creditor, con la conseguenza che il saldo del conto corrente alla data del 30 settembre 2015 avrebbe dovuto presentare un saldo attivo per € 57.616,26 e non già passivo per € -16.448,40.



- 2) **Condanna la convenuta Intesa Sanpaolo alla rifusione a favore dell'attrice della somma di € 13.430,00 a titolo di spese legali,** oltre spese generali, IVA e CPA, che liquida in favore del procuratore attoreo dichiaratosene antistatario, nonché a rifondere all'attrice le spese di CTP liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

- 3) **Pone definitivamente a carico di Intesa Sanpaolo le spese di CTU, già liquidate.**

Treviso, 15/07/2019

Il Giudice

dott. Massimo De Luca

